



**Ai gentili clienti - Loro Sedi**

## **Lavoratori domestici: la contribuzione per il 2019**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'**INPS** (Circolare n. 16 del 1 febbraio 2019) **ha aggiornato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici**. Si segnala che, rispetto allo scorso anno, le fasce di retribuzione e gli importi dei contributi dovuti sono stati aggiornati, in quanto la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2017 - dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 è risultata pari all'1,1%. Rammentiamo, inoltre, che ai **rapporti di lavoro domestico a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale**, a carico del datore di lavoro, **pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali** (retribuzione convenzionale), **che: i) è stato introdotto dal 1° gennaio 2013** dall'art. 2, comma 28 della Legge n. 92/2012; **ii) non è comunque dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti**. I **contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare** ovvero: **i) entro mercoledì 10 aprile 2019** (I° trimestre 2019 gennaio – marzo); **ii) entro mercoledì 10 luglio 2019** (II° trimestre 2019 aprile – giugno); **iii) entro giovedì 10 ottobre 2019** (III° trimestre 2019 luglio – settembre); **iv) entro venerdì 10 gennaio 2020** (IV ° trimestre 2019 ottobre – dicembre). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, **il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni**. Si rammenta che, ai sensi del co. 2 dell'art. 10 del TUIR **sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici** (es. "colf", giardinieri, ecc.) e all'assistenza personale o familiare (es. baby sitter, "badanti" di persone anziane, non autosufficienti o portatrici di handicap), **per la parte a carico del datore di lavoro**.

## I contributi per i lavoratori domestici per il 2019

Con la **circolare n. 16 del 1.2.2019**, l'INPS ha **aggiornato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici**.

### Osserva

**La pubblicazione della circolare segue alla comunicazione**, da parte dell'ISTAT, **dell'aumento nella misura del 1,1%** punti percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati **tra il periodo gennaio 2017 - dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018**: conseguentemente, si è reso necessario determinare le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare **i contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici**.

Nel dettaglio, l'Istituto **riporta gli importi orari dei contributi** (comprensivi e non comprensivi della quota CUAFF) **e le aliquote contributive per il periodo 01.01.2019/31.12.2019**.

### Osserva

È bene precisare preliminarmente che **il contributo CUAFF** (Cassa Unica Assegni Familiari) **non è dovuto solo nel caso di rapporto:**

- **fra coniugi** (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento);
- **tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi**, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
CONTRIBUTI DAL 01.01.2019/31.12.2019 (SENZA CONTRIBUTO ADD.)			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza Quota CUAFF
<b>Fino a € 8,06</b>	€ 7,13	€ 1,42 (0,36)	€ 1,43 (0,36)
<b>Oltre € 8,06</b>	€ 8,06	€ 1,61 (0,40)	€ 1,62 (0,40)
<b>Fino a € 9,81</b>			
<b>Oltre € 9,81</b>	€ 9,81	€ 1,96 (0,49)	€ 1,97 (0,49)
<b>Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali</b>	€ 5,19	€ 1,04 (0,26)	€ 1,04 (0,26)

Gli importi di cui alla tabella sottostante riguardano, invece, i **rapporti di lavoro a termine a cui si applica il contributo addizionale** a carico del datore di lavoro, previsto dall'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
CONTRIBUTI DAL 01.01.2019/31.12.2019 (CON CONTRIBUTO ADD.)			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF
<b>Fino a € 7,13</b>	€ 7,13	€ 1,52 (0,36)	€ 1,53 (0,36)
<b>Oltre € 8,06 Fino a € 9,81</b>	€ 8,06	€ 1,72 (0,40)	€ 1,73 (0,40)
<b>Oltre € 5,19</b>	€ 9,81	€ 2,10 (0,49)	€ 2,11 (0,49)
<b>Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali</b>	€ 5,19	€ 1,11 (0,26)	€ 1,12 (0,26)

### Osserva

Le cifre indicate nelle tabelle tra parentesi sono le **quote a carico del lavoratore**.

### Termini di versamento contributi domestici per il 2019

I contributi devono essere versati **trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare**

Trimestre di riferimento	Data di scadenza
I trimestre 2019 (gennaio – marzo)	Entro <b>mercoledì 10 aprile 2019</b>
II trimestre 2019 (aprile – giugno)	Entro <b>mercoledì 10 luglio 2019</b>
III trimestre 2019 (luglio – settembre)	Entro <b>giovedì 10 ottobre 2019</b>
IV trimestre 2019 (ottobre – dicembre)	Entro <b>venerdì 10 gennaio 2020</b>

### Osserva

Quando cessa il rapporto di lavoro, **il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.**

### Deducibilità dei contributi versati per i collaboratori domestici

Ai sensi del co. 2 dell'art. 10 del TUIR **sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici** (es. "colf", giardinieri, ecc.) e all'assistenza personale o familiare (es. baby sitter, "badanti" di persone anziane, non autosufficienti o portatrici di handicap), **per la parte a carico del datore di lavoro.**

## Osserva

Nella C.M. 16.11.2000 n. 207/E (§ 1.5.1) è precisato che "*La deducibilità è consentita in relazione alla quota dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro privato che, in assenza di una disposizione normativa specifica, non potevano essere dedotti in quanto non riferiti a lavoratori assunti nell'ambito di un'attività d'impresa o nell'esercizio di un'arte o professione.*".

L'importo massimo che il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito complessivo **è pari a 1.549,37 euro annui.** Tali contributi sono deducibili in base al principio di cassa, nel periodo d'imposta **in cui sono "sostenuti", cioè effettivamente pagati.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**